

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 20/10/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n. ***364), stipulato il 18/09/2015, e l'altro con delegazione di pagamento (n. ***936), stipulato il 20/12/2016, entrambi estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi rispettivamente del 10/10/2019 e del 24/10/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica ai presenti ricorsi, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n. ***364, il rimborso della somma di € 619,20, a titolo di commissione intermediario non maturata;
- per il contratto n. ***936, il rimborso della somma di € 294,00, a titolo di commissione intermediario non maturata;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nel reclamo, richiamato "*interamente*" nel ricorso, chiedeva altresì il rimborso delle spese legali, quantificate in € 500,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni finanziarie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI (allega la fattura per dimostrare di aver integralmente corrisposto tali commissioni all'agente/mediatore);

- l'assenza di ulteriori costi addebitati al cliente (spese di riscossione rata e di invio delle comunicazioni periodiche);
- con riferimento al contratto n. ***936:
 - la non rimborsabilità delle spese legali, tenuto conto dell'assenza di documentazione che ne comprovi il pagamento, nonché per difetto di corrispondenza con il preventivo reclamo.

L'intermediario chiede, pertanto, all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Previa riunione dei ricorsi, in via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Con riferimento alla cessione del quinto (n. ***364), di cui alla presente controversia, il Collegio rileva che la natura recurring delle Commissioni finanziarie, in quanto corrispettive di attività, qual è quella relativa alla gestione del trattamento dei dati personali e alla archiviazione dei documenti, chiaramente riferibile alla fase esecutiva del rapporto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 19663 del 09 novembre 2020

Pertanto, tali commissioni devono essere rimborsate al ricorrente in proporzione lineare (cfr., Coll. Bari, decc. nn. 10319/2019 e 9544/2020).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto dei rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,74%

n/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	comm. Finanziarie (recurring)	€ 1.032,00	€ 619,20 ☒	€ 399,83 ☐	☐		€ 619,20
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☒	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 619,20
interessi legali	si

Con riferimento alla delegazione di pagamento (n. ***936), di cui alla presente controversia, il Collegio rileva che la natura recurring delle Commissioni finanziarie, in quanto corrispettive di attività, qual è quella relativa alla gestione del trattamento dei dati personali e alla archiviazione dei documenti, chiaramente riferibile alla fase esecutiva del rapporto. Pertanto, tali commissioni devono essere rimborsate al ricorrente in proporzione lineare (cfr., Coll. Bari, decc. nn. 10319/2019 e 9544/2020).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto dei rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	32
rate residue	40

TAN ▶	7,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,56%
- in proporzione alla quota	33,14%

n/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	comm. Finanziarie (recurring)	€ 529,20	€ 294,00 ☒	€ 175,39 ☐	☐		€ 294,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☒	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 294,00
interessi legali	si

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi e in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 913,20, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI